Gesù, che pubblicità!

La recente sentenza della Corte di Strasburgo sull'uso dei simboli religiosi in ambito pubblicitario rappresenta un esempio di tutela sovranazionale della libertà di espressione.

Articolo di
Lapo Curini Galletti e Anna Maria Lorito

La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato, poco più di un mese fa, lo stato lituano per aver multato una società che si è servita dell'immagine di Gesù e Maria nel corso di una campagna pubblicitaria dedicata a una linea di vestiti. L'organo giudicante che ha sanzionato la Lituania, anche nota come CEDU o Corte EDU, è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)" (uno dei testi più importanti in materia di protezione dei diritti umani) per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Tale corte è inoltre nota per essersi pronunciata su temi di grande attualità nel corso degli anni, quali la libertà d'espressione, di pensiero, coscienza e religione, il diritto alla vita e il diritto a un equo processo. Nel caso di specie la Corte EDU ha affrontato il tema del diritto alla libertà d'espressione della società che ha prodotto la campagna oggetto di sanzione e della legittima possibilità di circoscrivere quest'ultimo concessa, nel rispetto di alcuni specifici limiti, allo stato lituano, aderente alla CEDU. Questo diritto che, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione "include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera", "poiché comporta doveri e responsabilità" può essere sottoposto ad alcuni limiti "previst[i] dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica" per assicurare, tra i vari interessi protetti dalla CEDU stessa, anche la "protezione della morale ... o dei diritti altrui". I fatti che hanno originato questa originale sentenza risalgono al 2012, quando una società lituana produttrice di vestiti (**Sekmadienis Ltd**.) ha lanciato una campagna pubblicitaria che vedeva come protagonisti un uomo e una

donna con l'aureola, lui in jeans e tatuato, lei con un vestito bianco e una collana di perline, accompagnati dalle frasi "*Gesù, che pantaloni!*", "*Cara Maria, che vestito!*" e "*Gesù e Maria, cosa indossate!*". Alcuni consumatori, che hanno percepito questa pubblicità come offensiva nei confronti del proprio credo religioso, hanno attivato l'Autorità lituana a difesa dei diritti dei consumatori la quale, sentito il parere dell'Autorità di Autoregolamentazione pubblicitaria, ha sanzionato la società per circa 580 euro. Contro tale sanzione la Sekmadienis ha adito il tribunale amministrativo, il quale, in tutti i gradi di giudizio, ha confermato la sanzione comminata ribadendo un'opinione sulla vicenda più o meno similare. Fra tutti, la Corte Suprema Amministrativa ha dichiarato che: "L'insieme delle prove [...] giustifica la conclusione che le pubblicità esposte [...] sono chiaramente contrarie alla morale pubblica, perché la religione, rappresentando un certo tipo di visione del mondo, contribuisce inevitabilmente allo sviluppo morale del società": "...i simboli di natura religiosa occupano un posto significativo nel sistema dei valori spirituali degli individui e della società, e il loro uso inappropriato li svilisce [e] è contrario alle norme morali ed etiche universalmente accettate. La forma di pubblicità [scelta dalla società] non è conforme alla morale e ai principi rispettosi dei valori della fede cristiana e dei suoi simboli sacri, e [la pubblicità] viola quindi l'articolo 4 § 2 (1) della Legge sulla pubblicità."
La legge richiamata dalla Corte Suprema amministrativa prevede infatti il divieto di pubblicità in caso di "violazione della morale pubblica" e, in seguito a un emendamento, peraltro successivo alla vicenda in oggetto, in caso costituisca "espressione di disprezzo verso i simboli religiosi delle comunità religiose registrate in Lituania".

Le opinioni della CEDU

La Corte EDU, nell'analizzare la posizione delle autorità e delle corti lituane, ha innanzitutto stabilito che la sanzione comminata nei confronti della Sekmadienis costituisce un'"interferenza" con il diritto alla libertà di espressione. In seguito ha ritenuto necessario valutare se questa interferenza fosse prevista dalla legge e se fosse necessaria all'interno di una società democratica. Benché la Corte abbia riscontrato alcune incongruenze nella citata legge sulla pubblicità - la cui applicabilità a un simile caso risultava "poco prevedibile", tanto da necessitare di essere in seguito modificata tramite un'ulteriore specificazione - la stessa ha preferito ragionare sul tema della necessità di tale interferenza in una società democratica, forse anche per contribuire, tramite un nuovo precedente giurisprudenziale, al dibattuto tema del rapporto tra morale pubblica e morale religiosa.
Mentre l'obiettivo di "protezione della morale" e "del diritto delle persone religiose a non sentirsi offese sulla base del proprio credo" non è stato contestato dalla società attrice, ed è stato ritenuto quindi legittimo anche dalla Corte, il ragionamento giuridico si è poi concentrato sulla necessità dell'interferenza nei confronti della libertà di espressione in nome di tali interessi, seppur legittimi. Mentre, da un lato, la Corte EDU ha ricordato che la libertà di espressione consiste anche nella libertà di diffondere idee e informazioni che "offendono, creano shock o disturbano" ai fini di un corretto sviluppo del pluralismo, della tolleranza e dell'apertura mentale di una società democratica, allo stesso tempo ha riconosciuto che la liber-

tà d'espressione porta con sé un bagaglio di oneri e responsabilità, tra i quali l'obbligo di evitare, per quanto possibile, espressioni che siano gratuitamente offensive nei confronti degli altri o profane nei confronti di quanto oggetto di venerazione da parte del prossimo. La Corte ha riconosciuto che, trattando il caso di specie dell'uso di simboli religiosi in un contesto pubblicitario, non destinato al dibattito politico pubblico, il cosiddetto "margine di apprezzamento" lasciato allo Stato nel regolare la questione risulta essere abbastanza ampio: tale ampiezza, tuttavia, non solleva la Lituania dal dover fornire una spiegazione perlomeno chiara sul perché da tale uso derivi un così consistente danno alla morale pubblica. Ed è su tale punto che il ragionamento delle autorità lituane è stato ritenuto manchevole dalla Corte: la contrarietà della pubblicità contestata alla morale pubblica è stata suffragata da motivazioni talmente vaghe (quali l'"uso dei simboli religiosi per scopi superficiali", l'"inappropriatezza" di tale uso e la distorsione del "significato primario" di detti simboli) da non essere in grado di spiegare il perché l'uso dell'immagine di Gesù e Maria fosse considerato offensivo, se non per il mero fatto che si trattasse di un uso per finalità non religiose.Inoltre la Corte EDU ha sottolineato che, benché le autorità lituane abbiano fatto riferimento all'offesa arrecata alle "persone religiose, l'unico gruppo religioso effettivamente consultato nel corso dei procedimenti è stato quello Cattolico, nonostante la presenza, in Lituania, di numerosi altri gruppi religiosi Cristiani e non".

L'analisi della decisione

A tal proposito la Corte ha ricordato che la libertà religiosa di un determinato gruppo di credenti non si traduce in una automatica "inattaccabilità" di tale gruppo da ogni tipo di critica e che allo stesso tempo è necessario tollerare (proprio ai sensi del medesimo principio di democraticità e pluralismo che è alla base della libertà religiosa e di espressione) anche il rifiuto del proprio credo da parte degli altri e la diffusione di dottrine il cui obiettivo contrasta con quello della propria fede. Infine la Corte ha considerato che, anche dando per assunto che la maggioranza dei lituani sia di fede cattolica, nondimeno è da considerarsi contrario alla CEDU il far sì che l'esercizio dei diritti di una minoranza (nel caso di specie: una minoranza non cattolica che consideri "accettabile" l'uso commerciale dell'immagine di Gesù e Maria) debba essere vincolato da una generale accettazione da parte della maggioranza. La Corte ha quindi concluso che lo stato lituano non si è dimostrato in grado di bilanciare correttamente la protezione della morale pubblica e della fede di una parte dei propri cittadini con la libertà di espressione della società attrice: lo stato ha quindi, erroneamente, a parere della Corte, dato maggior peso alla protezione del sentimento religioso di un gruppo di cittadini, senza tenere adeguatamente conto del diritto alla libertà di espressione della Sekmadienis. Si tratta di una conclusione molto interessante - in special modo dalla prospettiva di un paese per gran parte cattolico come l'Italia - e di un concreto monito, in un'era di populismi e, talvolta, superficiali dibattiti su temi che invece andrebbero sempre attentamente ponderati, a operare un attento bilanciamento dei diritti da parte degli stati, volto a evitare che venga data, quasi in virtù di un automatismo, prevalenza a un comune sentire, religioso o di pensiero che sia.